

**Risposta n. 177/2022**

**OGGETTO:** Qualificazione ai sensi dell'articolo 162-bis del TUIR

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

ALFA S.p.A., già BETA S.p.A. (nel prosieguo anche l'Istante), è una società (con socio unico) soggetta all'attività di direzione e coordinamento della holding italiana GAMMA S.p.A., la quale è controllata indirettamente dalla capogruppo inglese DELTA (a sua volta controllata dalla OMEGA S.p.A.). L'Istante gestisce, direttamente o per conto terzi, servizi di ricarica per numerosi settori, tra cui quello della telefonia, della TV digitale, account web, nonché altri servizi di *processing* per conto di terzi (...). ALFA controlla interamente la società ZETA S.p.A., istituto di Moneta Elettronica (IMEL), vigilato da Banca d'Italia, (...). ZETA è la società risultante dalla fusione di YPSILON S.p.A. e TETA S.p.A., con efficacia giuridica ... 2020 ed efficacia contabile e fiscale ... 2020. Le partecipazioni nelle controllate YPSILON. e TETA S.p.A. sono state valorizzate in bilancio al costo fino all'esercizio ..., mentre a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre ... è stato adottato il criterio del patrimonio netto. Il cambio di criterio si è tradotto, in sede di FTA, in un incremento del valore delle partecipazioni in contropartita a una riserva di Patrimonio Netto.

L'adozione di tale metodo di contabilizzazione fa sì che confluiscono a conto economico tra le poste valutative le variazioni di patrimonio netto della società partecipata. In data ... 2020, ALFA ha concesso un finanziamento per un importo pari a euro ... milioni (parzialmente rimborsato nel corso del 2021) alla sua controllata YPSILON (ora ZETA S.p.A.), come evidenziato nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio al 31 dicembre 2020. Il finanziamento si è reso necessario per consentire alla propria controllata di far fronte agli effetti derivanti dall'emergenza pandemica (ad esempio, è stata interrotta l'attività di cessione crediti, in considerazione delle difficoltà dovute alle misure restrittive introdotte per arginare la diffusione del virus), al fine di garantirle la necessaria autonomia finanziaria nel periodo di crisi (cfr. Allegato n. 4). Le parti hanno convenuto la restituzione integrale del finanziamento entro la data del 31 dicembre ..., salvo proroghe per iscritto (cfr. Allegato n. 5). In considerazione della durata del finanziamento, lo stesso è stato iscritto nel bilancio della società chiuso al ... 2020 tra le attività finanziarie correnti (Allegato n.4). L'Istante fa presente che il C.d.A. del ... ha deliberato la proroga del prestito, alle medesime condizioni ma per il minore importo di euro ... milioni, al 31 dicembre ..., a causa del perdurare degli effetti indotti dalla pandemia. ALFA evidenzia di non aver posto in essere in passato contratti di finanziamento alle società partecipate, in quanto svolge in via (sostanzialmente) esclusiva l'Attività commerciale e non presta servizi finanziari alle partecipate. Il finanziamento effettuato nel 2020 dalla società è da considerarsi, pertanto, una operazione isolata non inserita nell'ambito di un'attività di gestione delle partecipazioni. La scelta di strutturare l'operazione di rifinanziamento della controllata ZETA mediante un prestito infragruppo erogato dalla diretta controllante è giustificata dal fatto che l'Istante possedeva la liquidità sufficiente a soddisfare le necessità della propria controllata, creando quindi efficienza nell'utilizzo della cassa disponibile all'interno del gruppo. La medesima operazione avrebbe potuto essere posta in essere da qualsiasi altra società del gruppo in surplus di liquidità. Il finanziamento in esame assume, dunque, natura occasionale e non strutturale. L'Istante

ha effettuato l'*asset test* previsto dall'articolo 162-bis, comma 2, del TUIR al fine di verificare se sia integrato, per il periodo di imposta 2020, l'esercizio in via prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari. Nell'individuare i valori patrimoniali che devono essere presi in considerazione per il relativo calcolo, è sorto, quindi, il dubbio interpretativo se sia necessario includere nell'ammontare complessivo delle partecipazioni negli intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, oltre al valore contabile della partecipazione nella controllata ZETA S.p.A., anche il valore contabile del finanziamento erogato nel 2020 in favore della controllata. Occorre, in particolare, comprendere se debbano essere considerati ai fini dell'*asset test* anche i finanziamenti contabilizzati nelle attività correnti erogati occasionalmente da soggetti che non esercitano una attività di gestione delle partecipazioni, bensì una attività commerciale diversa da quella finanziaria, come nella fattispecie in esame. Nel caso in cui fosse considerato rilevante il finanziamento ai fini del calcolo della prevalenza e, quindi, ALFA dovesse essere qualificata come una società di partecipazione finanziaria, in via subordinata si porrebbero ulteriori dubbi interpretativi. In particolare, occorrerebbe chiarire:

- se ALFA rientri nel novero dei soggetti indicati nel comma 1, lettera a), dell'articolo 162-bis, i cc.dd. "intermediari finanziari", ovvero se debba considerarsi compresa soltanto nella successiva lettera b) del medesimo comma 1;

- sia soggetta - pur svolgendo un'attività non finanziaria - all'addizionale IRES prevista dall'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e riservata agli "intermediari finanziari", posto che non svolge una attività finanziaria, e neppure quella di holding finanziaria, bensì produce il reddito tipico di un'impresa industriale;

- in subordine, qualora ALFA si qualifichi come intermediario finanziario soggetto all'Addizionale IRES, se la stessa vada applicata sull'intero reddito prodotto o soltanto sui componenti reddituali iscritti nella gestione finanziaria del conto economico, posto che solo tali componenti sono espressivi della capacità contributiva che si è inteso colpire con l'addizionale;

- se l'Istante sia tenuta o meno ad effettuare i versamenti degli acconti dell'Addizionale IRES relativi al periodo di imposta 2021, dal momento che l'inclusione tra le società di partecipazione finanziaria è meramente eventuale e potrebbe non sussistere il presupposto per la debenza dell'addizionale. Tale presupposto potrà, infatti, essere verificato solo con l'approvazione del bilancio dell'esercizio cui si riferiscono gli acconti (ossia dopo diversi mesi dalla scadenza di versamento degli acconti);

- quali siano, ai fini IRAP, le regole e modalità di determinazione del valore della produzione netta. L'istante esercita, infatti, un'attività commerciale (e non finanziaria) e redige il bilancio secondo gli schemi delle imprese industriali e commerciali e il proprio conto economico è formato da componenti originati principalmente da tale attività, mentre l'articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997 fa riferimento espresso alle voci del conto economico redatto in conformità agli schemi emanati da Banca d'Italia;

- quale sia l'aliquota IRAP, comprensiva delle maggiorazioni previste dalle singole regioni, da applicare al valore della produzione netta ai fini della determinazione dell'imposta di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

- se sia applicabile l'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha esonerato dal versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2020 i contribuenti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (2019), con esclusione dei soggetti di cui all'articolo 162-bis) del TUIR. Qualora si ritenga che ALFA superi il test patrimoniale e rientri, quindi, tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis del TUIR, occorre chiarire se l'Istante perda con effetto retroattivo il beneficio dell'esonero dal versamento del primo acconto. Infatti, nel momento in cui si è avvalsa di tale previsione normativa ALFA non poteva ancora considerarsi un soggetto di cui all'articolo 162-bis del TUIR, non

avendo superato il test patrimoniale con riferimento al bilancio relativo all'esercizio 2019.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

ALFA ritiene che:

a) in assenza dell'esercizio abituale di un'attività di gestione delle partecipazioni, il finanziamento concesso alla controllata ZETA S.p.A., contabilizzato nelle attività finanziarie correnti, non debba essere incluso negli "*altri elementi patrimoniali intercorrenti*" con la partecipata, ai fini dell'*asset test* previsto dall'articolo 162-bis), comma 2, del TUIR. Al riguardo, l'Istante osserva che nella relazione illustrativa al d.lgs. 29 novembre 2008, n. 142 (che ha introdotto l'articolo 162-bis del TUIR) si è fatto rinvio ai chiarimenti resi con le circolari n. 19/E e 37/E del 2009, in base ai quali occorre includere nel test patrimoniale delle holding industriali anche i finanziamenti in quanto espressivi di un'attività di gestione delle partecipazioni. Tale indirizzo, ancorché riferito alle holding industriali, trova applicazione anche nei confronti delle holding finanziarie. Nel caso in esame, ALFA esercita soltanto l'Attività commerciale, avendo concesso un finanziamento a breve termine a favore della controllata in via del tutto occasionale e straordinaria. ALFA non ha mai svolto l'attività di gestione delle partecipazioni e si è sempre, di fatto, comportata come una holding statica. Il finanziamento concesso non è, dunque, espressivo di una sottostante attività di gestione delle partecipazioni, costituendo un'operazione finanziaria isolata. L'inclusione dei finanziamenti nel test patrimoniale dovrebbe trovare il proprio fondamento logico nel fatto che trattasi di poste patrimoniali che, come le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni (e non nell'attivo circolante), sono sintomatiche dell'esistenza di una attività di gestione delle partecipazioni. L'esigenza di verificare se i finanziamenti afferiscono ad un'attività di gestione delle partecipazioni appare, d'altra parte, necessaria in conseguenza dell'eliminazione del parallelo e

contestuale test economico. Infatti, laddove il legislatore avesse mantenuto anche il parametro reddituale, ALFA non avrebbe potuto essere considerata una holding finanziaria, stante il fatto che la maggior parte dei componenti iscritti a C/E si riferiscono all'Attività commerciale esercitata. L'abolizione di tale parametro, presumibilmente per motivi di semplificazione, non può comportare l'applicazione di criteri di tassazione inadeguati e incoerenti in violazione del principio della capacità contributiva. Assumere nel test patrimoniale anche operazioni finanziarie isolate e di breve termine introdurrebbe un elemento di estrema volatilità nella identificazione delle holding finanziarie, potendo considerarsi integrato il criterio di prevalenza nel periodo d'imposta di erogazione del prestito e venendo meno negli esercizi successivi. In ultimo, l'Istante precisa che il calcolo del test patrimoniale risulta influenzato dal cambio di criterio contabile nella valutazione delle partecipazioni, avendo la società deciso di passare dal criterio del costo a quello del patrimonio netto, con conseguente incremento del valore della partecipazione iscritta in bilancio;

b) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenga che il finanziamento in questione debba essere compreso tra le attività finanziarie ai fini in esame, la stessa non rientri nel novero dei c.d. "intermediari finanziari", di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 162-bis del TUIR e, quindi, non sia soggetta all'addizionale IRES in quanto eventualmente rientrante tra le società di partecipazione finanziaria, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 162-bis del TUIR; o in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui si ritenga che la società istante rientri nel novero dei c.d. "intermediari finanziari": b1) l'addizionale IRES vada applicata soltanto sui componenti reddituali iscritti nella gestione finanziaria del conto economico, dovendo ritenersi escluso dall'addizionale il reddito riveniente dall'attività commerciale svolta; b2) non sia tenuta ad effettuare i versamenti degli acconti dell'addizionale IRES relativi al periodo d'imposta 2021 in quanto la società sarebbe assoggettata all'addizionale non in funzione dell'attività abitualmente esercitata, ma in conseguenza di un'unica operazione finanziaria, per cui non vi sarebbe certezza sulla sussistenza del

presupposto impositivo. Nella fattispecie in esame, non vi sarebbe alcuna certezza che l'Addizionale IRES sia dovuta con riferimento al reddito dell'esercizio 2021, essendo necessario attendere la conclusione dell'esercizio e l'approvazione del bilancio. Pertanto, un prelievo in acconto per l'anno 2021 a carico dell'Istante risulterebbe privo di ragionevolezza e sostanzialmente contrario al principio di capacità contributiva;

c) ai fini IRAP, debba applicare le regole contenute nell'articolo 6 del d.lgs. n.446 del 1997 soltanto in relazione al valore della produzione netta derivante dai componenti positivi e negativi di natura finanziaria, mentre debba quantificare separatamente secondo le regole contenute nell'articolo 5 il valore della produzione netta derivante dall'attività commerciale svolta. ALFA redige, infatti, un bilancio secondo gli schemi tipici delle società industriali e commerciali, per cui applicare l'articolo 6 su tutto il valore della produzione renderebbe necessario una riclassificazione del bilancio secondo gli schemi disciplinati dalla Banca d'Italia. Nel caso in esame non si tratterebbe solo di riclassificare le voci di bilancio secondo uno schema civilistico diverso da quello utilizzato (come avviene per i soggetti IAS/IFRS ma omogeneo rispetto all'attività svolta) ma di riclassificare le voci contabili all'interno di uno schema previsto per l'espletamento di un'attività completamente diversa, quale è quella finanziaria.

In altri termini, non è dato sapere come possa essere effettuata una simile riclassifica in assenza di regole contabili, regolamentari e normative che disciplinino la creazione di un simile conto economico per un'attività che non è finanziaria, ma commerciale e di servizi. L'Istante osserva, altresì, che anche a voler superare gli ostacoli di ordine pratico per l'applicazione dell'articolo 6, sussisterebbe un ulteriore argomento che esclude tale applicazione. Non può dubitarsi infatti che i ricavi tipici della società non sono né interessi attivi né commissioni di natura finanziaria, sicché il margine di intermediazione che emergerebbe da tale riclassificazione sarebbe pari a zero. Anche numerosi costi sostenuti dalla società non potrebbero essere ragionevolmente collocati nelle voci di bilancio tipiche degli operatori finanziari, la

maggior parte dei componenti generati dall'attività principale della società dovrebbero presumibilmente confluire nella voce residuale "Altri oneri/proventi di gestione", con la conseguenza che il valore della produzione netta sarebbe sicuramente negativo. Tale situazione non potrebbe neppure essere superata con il principio della correlazione sia perché i costi che confluirebbero nelle voci rilevanti ai fini IRAP non sarebbero sufficienti a giustificare una attrazione a tassazione della maggior parte dei componenti economici iscritti nella voce residuale sia perché sarebbe ingiustificata un'applicazione così ampia e distonica (nel senso che il meno attrarrebbe il più) di tale principio. Appare dunque ragionevole, pur volendo considerare la società una holding finanziaria, reputare che non sia possibile ricostruire un bilancio bancario e applicare le sole regole dell'articolo 6 del d.lgs. n. 446 del 1997. Posto che l'IRAP è un'imposta reale che colpisce le attività produttive, considerata la prevalenza commerciale e non finanziaria, occorre pertanto quantificare la base imponibile secondo le regole dell'articolo 5 per i componenti caratteristici dell'attività commerciale, riservando l'applicazione dell'articolo 6 ai soli componenti di natura finanziaria;

d) in conseguenza del punto sub d), debba applicare l'aliquota IRAP prevista per gli intermediari finanziari sul valore della produzione netta derivante dai componenti di natura finanziaria, mentre il valore della produzione netta derivante dall'attività caratteristica andrebbe assoggetta ad aliquota IRAP prevista dalle singole regioni per i soggetti di cui all'articolo 5. Se così non fosse, essendo nel caso di specie la base imponibile formata interamente con proventi e costi di natura commerciale, si assisterebbe al paradosso che l'intero valore della produzione sarebbe assoggettato ad una maggiorazione regionale riservata ai soli soggetti che esercitano un'attività finanziaria;

e) non perda, con effetto retroattivo, il beneficio dell'esonero dal versamento del primo acconto IRAP per il periodo d'imposta 2020. L'agevolazione si sostanzia infatti non in un mero differimento dei pagamenti, ma in un contributo in termini di esclusione dal saldo IRAP relativo al periodo d'imposta 2019 e della prima rata

d'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2020. Detta agevolazione non può, dunque, considerarsi preclusa al verificarsi di un evento successivo, quale il superamento dell'asset test per il 2020. Infatti, come precisato dall'amministrazione finanziaria per fruire dell'agevolazione in relazione al primo acconto 2020, occorre applicare il metodo storico, prendendo a riferimento l'importo indicato nel rigo IR21 (Totale imposta) del modello di dichiarazione 2020 relativo al periodo d'imposta 2019. In relazione a tale periodo, l'Istante non superava il test patrimoniale e, quindi, non rientrava tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis) del TUIR, esclusi dal beneficio del non versamento del primo acconto dovuto per il periodo d'imposta 2020.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In via preliminare, torna utile ricordare che l'introduzione dell'articolo 162-*bis* del TUIR ad opera del d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142 (c.d. Decreto ATAD) ha avuto come obiettivo quello di definire, ai fini fiscali, il nuovo ambito dei soggetti operanti nel settore finanziario. L'articolo in esame ha, infatti, introdotto una definizione univoca di "*intermediari finanziari*" e di "*società di partecipazione non finanziaria*", valida ai fini fiscali per la determinazione, tra l'altro, della base imponibile IRES e IRAP e per l'applicazione dell'addizionale IRES. In particolare, il comma 1, lettera a), della norma in esame individua gli intermediari finanziari nei: 1) soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche; 2) confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis) del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB); 3) operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del TUB; 4) soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1). La successiva lettera b) definisce le società di partecipazione finanziaria come "*i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di*

*assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari*". La lettera c) identifica, infine, le "*società di partecipazione non finanziaria e assimilati*" nei: 1) soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari; 2) soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 53. I commi 2 e 3 dell'articolo 162-bis) del TUIR dettano, inoltre, le regole per l'individuazione dei criteri di prevalenza dell'attività di gestione di partecipazione rispettivamente in: i) intermediari finanziari e ii) soggetti diversi dagli intermediari finanziari. In particolare, il comma 2 dispone che: "*(...) l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, ...*". Ciò posto, l'Istante chiede, in questa sede, chiarimenti in ordine alla portata applicativa delle disposizioni sopra richiamate, con particolare riguardo alla qualifica o meno di intermediario finanziario e all'individuazione degli elementi patrimoniali da includere nel test di prevalenza, ai sensi del comma 2 dell'articolo 162-bis del TUIR. Viene, infatti, rappresentato che ALFA - attiva nella distribuzione digitale di vari servizi (telefonia, TV digitale, *account web, processing* ...) - ha erogato nel corso del 2020 un finanziamento in favore della propria controllata - ZETA - Istituto di Moneta Elettronica, autorizzato da Banca d'Italia alla gestione di servizi di moneta elettronica. In prima analisi, la società chiede di sapere se detto finanziamento, erogato *una tantum* in favore della propria partecipata e iscritto nel bilancio tra le attività finanziarie correnti, debba essere annoverato tra gli "*elementi patrimoniali*" da includere nell'*asset test* previsto dalla disciplina in esame. Viene precisato, al riguardo, che parte del finanziamento è stato restituito nel corso del 2021, mentre è stata prevista una proroga fino al 31 dicembre ... per la quota residua non

ancora rimborsata. La soluzione prospettata da ALFA è quella di escludere dal calcolo di prevalenza tutti i finanziamenti erogati "*in assenza dell'esercizio abituale di un'attività di gestione delle partecipazioni*". Nel merito, giova evidenziare che la *ratio* della previsione normativa del comma 2 (destinata a individuare quando si è in presenza di un esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari) - che include tra gli elementi patrimoniali utili ai fini del calcolo di prevalenza anche i finanziamenti - è da ricercare nella necessità di adottare una qualificazione del soggetto quanto più "aderente" alla natura del rapporto in essere con la partecipata. In tale ottica, la norma non richiede di operare alcun distinguo tra tipologie di finanziamento, a breve e lungo termine, nella considerazione che questi hanno (al pari dei conferimenti) un "peso" in termini di rapporto partecipativo e non in quanto espressivi di un'autonoma attività finanziaria. In buona sostanza, ciò che rileva ai fini della qualifica di una "*holding*" è la natura delle società partecipate, da valorizzare in funzione di tutti i rapporti di natura finanziaria in essere con le medesime. Per le ragioni indicate, si ritiene, pertanto, di non poter condividere la tesi prospettata dall'interpellante in ordine alla possibilità di escludere dal calcolo di prevalenza, di cui alla richiamata norma, il finanziamento erogato in favore di ZETA in ragione del carattere occasionale e non strutturale dello stesso, proprio in ragione del fatto che la norma non legittima alcuna distinzione. Secondo quanto rappresentato dall'Istante, assunto acriticamente in questa sede, l'inclusione di tale finanziamento comporta per l'esercizio 2020 il superamento del test patrimoniale. Tenuto conto che la società controllata ZETA, in qualità di IMEL, rientra tra gli intermediari finanziari, l'Istante deve conseguentemente considerarsi annoverabile tra gli intermediari finanziari, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 4, dell'articolo 162-bis del TUIR. Ciò comporta che in relazione al reddito complessivamente conseguito per il periodo d'imposta di riferimento (i.e. 2020), la società è dunque tenuta ad applicare la disciplina IRES propria degli intermediari finanziari, ivi compresa l'applicazione dell'addizionale, di cui all'articolo 1, comma 65, della legge n. 208 del 2015. Ad

analoghe conclusioni si giunge con riguardo al valore della produzione netta, da determinarsi sempre complessivamente secondo le regole (e l'aliquota) previste per gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 446 del 1997. Ogni ulteriore questione assorbita, si precisa infine che la natura di intermediario finanziario assume rilevanza anche ai fini dei versamenti dell'acconto dell'addizionale IRES per il 2021 e dell'esonero dal versamento della prima rata dell'acconto IRAP relativa al periodo di imposta 2020, ferme restando le ordinarie regole previste in materia (*i.e.* applicazione metodo storico o previsionale).

**IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO e  
DIRETTORE CENTRALE ad interim**

**(firmato digitalmente)**